

COPIA

COMUNE DI SALUDECIO

(PROVINCIA DI RIMINI)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. Reg. 26	Oggetto: TARI (TASSA RIFIUTI) 2023 - APPROVAZIONE P.E.F. E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE.
Del 30-05-2023	

L'anno duemilaventitre, il giorno trenta del mese di maggio alle ore 20:30, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in seduta Ordinaria, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

POLIDORI DILVO	A	MELEGARI ELISA	P
CASADEI CARLO	P	BAZZANI GIULIANI MARCO	P
DINA PIETRO	P	SANCHINI GIUSEPPE	A
TENTI ANDREA	A	CIALOTTI ROBERTO	A
Fronzoni Gigliola	P	FACONDINI AUGUSTO	P
DI PASQUA GIOACCHINO GIUSEPPE	P	CASADEI PAOLO	A
RAGGI SARA	P		

Presenti n. 8

Assenti n. 5

E' intervenuto l'Assessore esterno:

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig. CASADEI CARLO in qualità di CONSIGLIERE
- Partecipa il VICE SEGRETARIO COMUNALE Dott. Bergnesi Oscar.
- Vengono nominati scrutatori i Signori:

RAGGI SARA

BAZZANI GIULIANI MARCO

FACONDINI AUGUSTO

- La seduta é .

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del T.U. 18.08.2000, n.267 come segue:

- Il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarita' contabile
- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Introduce l'argomento il Vice - Sindaco che presiede la seduta, Carlo Casadei, il quale dà lettura del punto all'ordine del giorno per poi cedere la parola ad Dott. Di Pasqua, Assessore al bilancio – organizzazione , il quale dà lettura di una propria relazione scritta qui allegata in uno, al presente verbale di deliberazione.

Terminato la relazione del Dott. Di Pasqua e constatata l'assenza di ulteriori interventi, si prosegue con la trattazione del sotto riportato argomento.

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Dato atto che nel Consiglio locale con delibera n.1 del 17/04/2023 e nel Consiglio d'ambito con delibera n.40 del 17/04/2023 è stato approvato il Piano economico

finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana per l'anno 2023, allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2023;

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a €. 373.394, di cui €.197.876,32 per costi fissi ed € 175.517,82 per costi variabili, che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2023, secondo il metodo MTR-2 approvato con deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche						
Quantità rifiuti prodotti:	Kg rifiuti utenze domestiche	0,00	Kg rifiuti utenze non domestiche	0,00	Kg totali	0,00
% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$ € 298.715,32	% costi fissi utenze domestiche	80,00 %	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$Ctuf = \Sigma TF \times 80,00\%$	€ 158.301,06
		% costi variabili utenze domestiche	80,00 %	Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	$Ctuv = \Sigma TV \times 80,00\%$	€ 140.414,26
Costi totali per utenze NON domestiche	$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$ € 74.678,82	% costi fissi utenze non domestiche	20,00 %	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnf = \Sigma TF \times 20,00\%$	€ 39.575,26
		% costi variabili utenze non domestiche	20,00 %	Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnv = \Sigma TV \times 20,00\%$	€ 35.103,56

Considerato che:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e

Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;

- il costo presunto, per l'anno 2023, del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, è risultato di complessivi Euro 373.394,14 e comprende i costi fissi, pari al 53% dell'intero costo, ed i costi variabili, pari al restante 47% come di seguito meglio rappresentato;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- In seguito ad elaborazione da parte dell'ufficio tributi di numerose ipotesi di ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche il Comune di Saludecio, per l'anno 2023, così come avvenuto nell'anno precedente, in base ai criteri razionali ivi indicati, ritiene corretto ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa tra le categorie di utenza nella misura del 80% per le utenze domestiche e del 20% per le utenze produttive (non domestiche);
- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Ritenuto pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2023 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività) di seguito riportati:

tariffa utenza domestica		KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)
1 .1	Un componente	0,84	0,96
1 .2	Due componenti	0,98	1,6
1 .3	Tre componenti	1,08	1,8
1 .4	Quattro componenti	1,16	2,2
1 .5	Cinque componenti	1,24	2,9
1 .6	Sei o piu' componenti	1,30	3,4

tariffa utenza non domestica		KC appl (Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa))	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)
2 .1	Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di cu	0,51	4,2
2 .2	Campeggi,distributori carburanti	0,80	6,55
2 .4	Esposizioni,autosaloni	0,43	3,55
2 .5	Alberghi con ristorazione	1,33	10,93
2 .6	Alberghi senza ristorazione	0,91	7,49
2 .7	Case di cura e riposo	1,00	8,19
2 .8	Uffici,agenzie	1,13	9,30
2 .9	Banche,istituti di credito e studi professionali	0,58	4,78
2 .10	Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria	1,11	9,12
2 .11	Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze	1,52	12,45
2 .12	Attivita` artigianali tipo botteghe(falegname,idra	1,04	8,50
2 .14	Attivita` industriali con capannoni di produzione	0,85	7,20
2 .15	Attivita` artigianali di produzione beni specifici	1,02	8,72
2 .16	Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie	4,84	39,67
2 .17	Bar,caffe` ,pasticceria	3,64	29,82
2 .18	Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e form	2,32	19,25
2 .19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,55	21,11
2 .20	Ortofrutta,pescherie, fiori e piante	10,44	49,72

Dato atto che i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

Dato atto che le tariffe risultanti dalle elaborazioni effettuate dall'Ufficio comunale competente in base al PEF 2023 rispettano le prescrizioni di cui all'art. 4, Allegato A della Delibera ARERA 363/2021 relative al limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:

« Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune. »

Richiamato l'art. 24 del vigente Regolamento della TARI il quale disciplina le ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al citato comma 660 e che prevede espressamente:

« 1. Il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche e/o per le utenze non domestiche, per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico.

2. La copertura finanziaria per le riduzioni di cui al comma che precede può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

3. Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, sono approvate le riduzioni ed agevolazioni di cui ai commi precedenti, con indicazione della misura dell'agevolazione, della componente fissa e/o variabile su cui applicarla, dei requisiti e delle modalità di accesso, tenendo conto altresì, per le utenze domestiche, della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE e del limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, a copertura delle stesse.

4. Le riduzioni sono applicate di regola a conguaglio, anche tramite il rimborso delle somme che eventualmente fossero già state versate.»

Considerato che alle suddette agevolazioni viene data attuazione nei termini e nei modi meglio specificati nell'art.24 del regolamento comunale a cui si rinvia

Atteso che nell'esercizio finanziario 2023 attualmente non ci sono risorse disponibili per erogare contributi alle utenze domestiche e non domestiche, soprattutto ricordando che la spesa in precedenza erogata a titolo di contributo tari alle utenze domestiche e non domestiche era finanziata da risorse covid attribuite dal Ministero ai Comuni in periodo di pandemia;

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Rimini pari al 5%;

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare n.del, e richiamato in particolare l'art. 31 che definisce i termini del pagamento della tari 2023: 30 giugno, 30 settembre e 16 dicembre;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Rilevato pertanto che allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale;

Atteso che il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo nel Portale del federalismo fiscale è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021. L'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 9, in data 26/02/2008;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

con votazione espressa in forma palese:

favorevoli ; 7

Astenuti: nessuno;

contrari: 1 (Facondini).

DELIBERA

- 1) Di approvare il pef tari 2023 (allegato A) così come approvato da ATERSIR nel Consiglio locale con delibera n.1 del 17/04/2023 e nel Consiglio d'ambito con delibera n.40 del 17/04/2023;
- 2) di approvare per l'anno 2023, le tariffe della TARI integralmente riportate nel prospetto che segue:

Tariffa utenza domestica	Tariffa	Tariffa
--------------------------	----------------	----------------

		<i>fissa</i>	<i>variabile</i>
1 .1	Un componente	0,620560	52,489472
1 .2	Due componenti	0,723987	87,482454
1 .3	Tre componenti	0,797863	98,417761
1 .4	Quattro componenti	0,856964	120,288374
1 .5	Cinque componenti	0,916065	158,561948
1 .6	Sei o piu` componenti	0,960391	185,900215

Tariffa utenza non domestica		<i>Tariffa fissa</i>	<i>Tariffa variabile</i>
2 .1	Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di cu	0,445633	0,394716
2 .2	Campeggi,distributori carburanti	0,699033	0,615570
2 .4	Esposizioni,autosaloni	0,375730	0,333629
2 .5	Alberghi con ristorazione	1,162142	1,027203
2 .6	Alberghi senza ristorazione	0,795150	0,703911
2 .7	Case di cura e riposo	0,873791	0,769697
2 .8	Uffici,agenzie	0,987384	0,874015
2 .9	Banche,istituti di credito e studi professionali	0,506799	0,449225
2 .10	Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria	0,969908	0,857099
2 .11	Edicola,farmacia,tobacco,plurilicenze	1,328163	1,170053
2 .12	Attivita` artigianali tipo botteghe(falegname,idra	0,908743	0,798831
2 .14	Attivita` industriali con capannoni di produzione	0,742722	0,676657
2 .15	Attivita` artigianali di produzione beni specifici	0,891267	0,819507
2 .16	Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie	4,229150	3,728192
2 .17	Bar,caffe`,pasticceria	3,180600	2,802488
2 .18	Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e form	2,027196	1,809118
2 .19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,228168	1,983921
2 .20	Ortofrutta,pescherie,fiori e piante	9,122382	4,672694

- 3) di dare atto che, in forza del regolamento Comunale per la TARI, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, verranno applicate le seguenti riduzioni tariffarie per la componente TARI, precisando che per regolamento decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta:

	Misura riduzione tariffaria
abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;	10%
locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;	20%
abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;	10%
Locali adibiti ad agriturismo	10%

- 5) di dare atto altresì che vengono mantenute le agevolazioni stabilite con deliberazione n.38 del 28/07/2015 : *"intervenire a sostegno delle seguenti attività economiche che nel passaggio dalla tarsu alla tares/tari hanno avuto un significativo incremento tariffario ed al fine di salvaguardare le realtà presenti sul territorio comunale, approvando le seguenti agevolazioni modulate in proporzione all'incremento subito: ristoranti trattorie osterie: agevolazione sulla tariffa complessiva 30% - bar caffè ecc...:agevolazione sulla tariffa complessiva 20% - ortofrutta pescheria fiori piante: agevolazione sulla tariffa complessiva 20%*
- 6) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del .5. % fissata dalla Provincia di Rimini;
- 7) Di dare atto che le scadenze ruolo tari 2023 sono: 1^rata 30 giugno – 2^ rata 30 settembre 2023 – 3^ rata 16 dicembre 2023;
- 8) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

Inoltre stante le ragioni d'urgenza, ai sensi dell'Art. 134 comma quarto, del D.Lgs 18 Agosto 2000 n° 267-TUEL, con separata votazione espressa in forma palese,

favorevoli ; 7

Astenuti: nessuno;

contrari: 1 (Facondini).

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 al fine dell'applicazione immediata di quanto disposto

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE
F.to CARLO CASADEI

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Oscar Bergnesi

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

E' stata pubblicata nel sito informatico istituzionale di questo Comune il giorno 01-06-23 per rimanervi quindici giorni consecutivi. (Art.124 c.1 del T.U. n.267/2000) – Reg. N.

Dalla Residenza comunale, li 01-06-2023

Il Responsabile del Procedimento
F.to Dott. Bergnesi Oscar

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 c.4 del T.U. 267/2000)
- decorsi 10 giorni dall'ultimo della pubblicazione (Art.134, c.3 del T.U.n.267/2000);
- E' stata pubblicata nel sito informatico istituzionale di questo Comune , come prescritto dall'art.124, comma 1, del T.U. n.267/200, per quindici giorni consecutivi dal 01-06-2023 al 16-06-2023.

Dalla Residenza Comunale, li 16-06-2023

Il Responsabile del Procedimento
F.to Dott. Bergnesi Oscar

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.26 DEL 30-05-2023**

Saludecio, li

Il Funzionario Incaricato